



COMUNE DI AVERSA
(Provincia di Caserta)

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO
DI
TRASPORTO SCOLASTICO

(Approvato con delibera consiliare n. 49 del 27/12/2007)

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1

Il presente Regolamento disciplina il servizio di trasporto scolastico per gli alunni delle scuole dell'infanzia e primarie statali del Comune di Aversa, così come previsto dal D.Lgs 267/2000.

Il servizio di trasporto scolastico è richiesto dal fruitore dello stesso ed è rivolto a coloro che non abitano nelle immediate vicinanze dei plessi scolastici.

Compatibilmente con quanto previsto dal presente Regolamento, il servizio, oltre che per il tragitto casa/scuola e scuola/casa, viene fornito alle singole scuole per le uscite didattiche e per altri servizi previsti dal decreto ministeriale del 31.1.1997 "*Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico*" e dalla circolare ministeriale n° 23/97.

Il servizio viene offerto nei giorni di calendario scolastico, così come comunicati dall'Istituzione scolastica.

TITOLO II

GESTIONE DEL SERVIZIO

ART.2

Hanno diritto al servizio di trasporto scolastico gli alunni residenti iscritti alle scuole dell'infanzia e primarie statali.

Il servizio di trasporto scolastico è garantito con priorità agli alunni dimoranti, fuori dell'aggregato urbano principale, secondariamente, nell'eventualità di posti ancora disponibili nello scuolabus, a coloro che dimorano all'interno di esso a non meno di 1Km di distanza dalla scuola più vicina.

Qualora le richieste pervenute risultassero in numero superiore rispetto ai posti disponibili a sedere degli scuolabus, verrà elaborata, apposita graduatoria per l'assegnazione dei posti secondo le seguenti priorità:

- 1) indicatore ISEE**
- 2) composizione del nucleo familiare con particolare riguardo alla presenza di figli in età scolare**

Il percorso dei pulmini con i relativi orari sarà annualmente determinato dall'Ufficio P.I. sulla base delle richieste degli utenti.

Il trasporto si effettua di norma dall'abitazione del bambino/a alla sede scolastica, o in alcuni casi può essere effettuato da un punto di raccolta alla sede scolastica, sulla base del piano annualmente predisposto dall'Ufficio P.I..

Per le scuole dell'infanzia è obbligatorio che sul veicolo sia presente un accompagnatore che, all'interno del mezzo e nelle fasi di salita e discesa, provveda ad assistere i bambini e ad effettuare la vigilanza, così come previsto dall'art.2 del Decreto Ministeriale 31/01/1997.

ART.3

L'Ufficio P.I., sulla base delle richieste presentate dagli aventi diritto, predispone annualmente il piano di trasporto scolastico che conterrà:

- a) indicazione dei percorsi degli scuolabus.
- b) indicazione degli orari di inizio dei percorsi
- c) indicazione delle fermate dove verranno prelevati gli utenti del servizio.

Non sottostanno al piano di trasporto gli alunni portatori di handicap per i quali è attivo uno specifico servizio con prelievo direttamente a domicilio.

L' Ufficio P.I. dà informazione della tipologia del servizio che può essere effettuato nelle seguenti modalità:

1. trasporto per tutte le corse (andata e ritorno)
2. trasporto per una sola corsa (andata e/ o ritorno)

Il piano di trasporto individua le zone di affluenza alle singole scuole, l'orario del trasporto, i percorsi dei pulmini e le fermate per i vari ordini di scuola.

Gli utenti che usufruiscono del servizio di trasporto saranno prelevati e riconsegnati nei punti di fermata stabiliti dall'Amministrazione Comunale e comunicati ai genitori interessati prima dell'inizio delle lezioni scolastiche, con apposito avviso affisso all'interno dello scuolabus.

Un genitore o persona da esso regolarmente delegata all'atto della domanda di richiesta del servizio, dovrà provvedere a ricevere l'alunno al momento del ritorno.

TITOLO III

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

ART.4

L'iscrizione al servizio si effettua entro il **10 settembre** di ogni anno scolastico ed avrà validità per l'intero anno, a meno che non intervengano cambi di residenza o variazioni di servizio (es. solo andata, solo ritorno) che vanno tempestivamente comunicati all' Ufficio P.I..

Il competente settore comunale predispone apposito schema di domanda che potrà essere ritirato dagli interessati presso il competente Ufficio o scaricato dal sito internet del comune.

Il termine per la presentazione delle domande , di cui al precedente comma 1, si intende perentorio.

Dopo aver compilato gli elenchi degli aventi diritto al servizio, in caso di accertata disponibilità di ulteriori posti, potrà essere prevista una riapertura dei termini per un periodo non superiore a giorni dieci.

Anche nelle ipotesi di cui al comma precedente, ai fini della formulazione della graduatoria degli aventi diritto, le istanze saranno esaminate secondo le priorità ed i criteri fissati dal precedente articolo 2.

Si può chiedere il servizio di trasporto per andata e ritorno o per sola andata e/o ritorno.

Coloro che chiedono il trasporto scolastico a servizio già attivato (es. a seguito di cambio di residenza del nucleo familiare), cioè durante l'anno scolastico, non possono pretendere modifiche all'itinerario già stabilito salvo che esse non comportino alcuna variazione per i restanti utenti.

Qualsiasi falsa dichiarazione è perseguibile a norma di legge.

Eventuali ricorsi, avverso la decisione adottata, potranno essere presentati all'Ufficio P.I. entro il termine di 10 giorni con decorrenza dall'avvenuta conoscenza della decisione stessa da parte dell'interessato.

ART. 5

Se il minore frequenta la scuola dell'infanzia e primaria la famiglia si impegnerà, con il medesimo modulo, ad essere presente alla fermata del pulmino al momento dell'andata e/o ritorno da scuola. I genitori si impegnano personalmente, o tramite altra persona adulta e non incapace segnalata nella domanda di iscrizione, a riprendere il figlio alla discesa dello scuolabus nell'orario stabilito.

La responsabilità dell'Amministrazione, dell'autista e dell'accompagnatore iniziano nel momento in cui i minori salgono sull'automezzo e terminano con la discesa degli stessi all'ingresso della scuola (per l'andata) ed alla fermata prestabilita (per il ritorno).

E' esclusa ogni responsabilità dell'Amministrazione, dell'autista e dell'accompagnatore per atti dannosi che possano verificarsi prima della salita sugli scuolabus e dalla discesa dai medesimi.

ART. 6

La rinuncia o la variazione al servizio di trasporto dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto direttamente all'Ufficio P.I.

La domanda al servizio di trasporto, una volta presentata, sarà valida per tutta la durata dell'anno scolastico e l'iscrizione al servizio potrà essere ripresentata soltanto l'anno successivo.

ART. 7

A servizio iniziato, una volta collaudati i tempi necessari allo svolgimento dei giri di raccolta, gli utenti in regola con l'iscrizione, sono tenuti ad osservare la massima puntualità.

Non sono consentite soste di alcun tipo oltre il tempo necessario alla salita ed alla discesa degli alunni.

Qualora vi fosse la proclamazione di scioperi relativa al personale dipendente del comune, l'Amministrazione si impegna ad avvertire il dirigente scolastico che il servizio non potrà essere garantito.

ART. 8

Gli utenti che usufruiscono del servizio devono:

- a) trovarsi pronti al momento del prelievo senza creare attese che determinerebbero inopportuni allungamenti dei tempi di percorrenza;
- b) mantenere un atteggiamento corretto ed educato evitando comportamenti che possano mettere a repentaglio la sicurezza propria ed altrui;
- c) usare un linguaggio che non offenda la morale;
- d) non produrre danni di alcun genere al mezzo di trasporto;
- e) esibire, su richiesta del personale e/o dell'autista, l'apposito tesserino.

Qualora sugli scuolabus si verificano comportamenti scorretti, l'autista ne darà immediata segnalazione all'Ufficio competente.

E' facoltà del responsabile dell'Ufficio P.I. , sospendere dal servizio, gli utenti responsabili di comportamenti gravi, previa comunicazione e colloquio con la famiglia e la scuola.

Gli eventuali danni prodotti agli scuolabus saranno addebitati alle famiglie degli utenti responsabili, previa quantificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale. Il pagamento dell'importo sarà preceduto da regolare contestazione

dell'ammontare del danno arrecato mediante raccomandata a/r. I genitori, nei cinque giorni dalla data di notifica, potranno presentare le proprie controdeduzioni sulle quali deciderà il dirigente dell' Ufficio P.I.

L'ammontare del danno dovrà essere pagato mediante c.c.p.

ART. 9

Le uscite didattiche che l'istituzione scolastica intenda effettuare dovranno essere segnalate all'Ufficio P.I. per iscritto e pervenire comunque almeno con **10 gg. di preavviso**.

L'ufficio si riserva di concedere l'autorizzazione secondo la disponibilità dei mezzi, degli autisti e l'ordine cronologico delle prenotazioni.

Le uscite didattiche richieste dall'Istituto, sono gratuite purché le attività svolte rientrino nel piano programmatico dell'offerta formativa (POF) approvato annualmente dall'Istituzione scolastica.

Il servizio di scuolabus è disponibile anche per attività didattiche programmate da altre Istituzioni scolastiche limitrofi.

RICORSI

ART. 10

Eventuali ricorsi avverso la decisione adottata potranno essere presentati all'Ufficio P.I. entro il termine di dieci giorni con decorrenza dall'avvenuta conoscenza della decisione stessa da parte dell'interessato, secondo quanto previsto dall'art.4. Il ricorso, in carta semplice tramite presentazione al Protocollo generale, dovrà contenere indicazioni dei motivi di presunta illegittimità ovvero la dimostrazione della erroneità dei presupposti di fatto sui quali è basata la decisione.

ART. 11

L'Amministrazione comunale si riserva di apportare al presente Regolamento eventuali modifiche con deliberazioni adottate dal **Consiglio Comunale**.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni precedente.

TITOLO V

NORME FINALI

ART. 12

Copia del presente Regolamento deve essere tenuta a disposizione del pubblico perché chiunque possa prenderne visione.

ART. 13

Sono abrogate, le norme dei regolamenti comunali e degli atti che risultano in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

A norma dell'art. 3 comma 4 delle disposizioni transitorie e finali del vigente statuto, il presente regolamento, ai fini dell'entrata in vigore, è soggetto alla duplice pubblicazione , nel rispetto dei termini previsti da detta norma.